

(N. 2917)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1953 (V. Stampato N. 2002)*

presentato dal Ministro dei Trasporti  
(CAMPILLI)

di concerto col Ministro dell'Interno  
(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia  
(PICCIONI)

col Ministro degli Affari Esteri  
(SFORZA)

col Ministro delle Finanze  
(VANONI)

col Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)

col Ministro dei Lavori Pubblici  
(ALDISIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio  
(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MARZO 1953

---

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada  
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali cento non debbono superare la velocità di chilometri settanta all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocità di chilometri sessanta all'ora se destinati al trasporto di cose. Non debbono altresì superare la velocità di chilometri sessanta all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.

Il Ministro per i trasporti prescriverà i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocità di cui al precedente comma.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocità per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati) ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 37 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è sostituito dai seguenti commi:

« La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri sei per i veicoli ad un asse, metri dieci per i veicoli a due assi e metri undici per quelli a tre o più assi.

Gli autobus a due assi possono raggiungere la lunghezza totale di metri dieci e centimetri cinquanta. Gli stessi autoveicoli possono raggiungere la lunghezza totale di metri undici, ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione in una fascia di ingombro larga metri quattro e centimetri cinquanta in una curva di raggio interno di metri dieci.

La lunghezza totale dei rimorchi da autoveicoli, adibiti al trasporto di persone, ovvero di cose, non deve eccedere metri sei se ad un solo asse, metri sette e centimetri cinquanta se a due assi, metri otto se a tre o più assi, esclusi in ogni caso gli organi di attacco. I rimorchi a due assi e a tre o più assi possono raggiungere rispettivamente la lunghezza di metri otto e metri nove, qualora il complesso trattore-rimorchio possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.

Gli autoveicoli snodati costituiti da un veicolo trattore e da un rimorchio portanti entrambi carico utile ed accoppiati permanentemente mediante speciale collegamento a snodo, in modo da costituire una sola unità non rigida e da consentire l'eventuale intercomunicazione fra le due carrozzerie contigue delle parti che la costituiscono, possono raggiungere la lunghezza di metri quattordici ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne l'iscrizione nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.

Il Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di consentire, soltanto per autoservizi di linea e su percorsi determinati, qualora le caratteristiche della strada e del traffico lo consentano, la circolazione di autobus a due ed a tre assi, aventi la lunghezza fino a metri dodici e di autobus snodati aventi la lunghezza fino a metri diciotto, sempre che sia rispettata la fascia d'ingombro di cui al terzo comma.

Gli autoveicoli articolati, costituiti da un trattore non atto a carico utile e da un rimorchio, parte del cui peso insiste sul trattore, e collegati in modo facilmente scioglibile, possono raggiungere la lunghezza di metri quattordici, semprechè l'autoveicolo possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma ».

## Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è sostituito dai seguenti commi:

« Quando l'autoveicolo è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centime-

tro quadrato, e quando, se trattasi di autoveicolo a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri uno, il peso complessivo dell'autoveicolo può raggiungere i centoquaranta quintali per gli autoveicoli a due assi e i centottanta quintali per quelli a tre o più assi

Eguali pesi complessivi possono raggiungere i rimorchi da autoveicoli a due e a tre o più assi, semprechè concorrano le condizioni di cui al precedente comma.

Il peso complessivo di un autoveicolo articolato o snodato avente lunghezza fino a metri quattordici può raggiungere i centosettanta quintali e, quando concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i duecentottanta quintali.

Per gli autobus snodati aventi lunghezza superiore a metri quattordici e fino a metri diciotto, il peso complessivo può raggiungere i duecentoventi quintali e, se concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i trecentosessanta quintali.

In ogni tipo di autoveicolo o rimorchio da autoveicolo ed in ogni caso, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare i cento quintali, ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a due metri non può superare i centoquarantacinque quintali complessivamente ».

Nell'ultimo comma di detto articolo 39, dopo la parola « autoveicoli » sono aggiunte le parole seguenti: « o rimorchi da autoveicoli ».

#### Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è modificato come segue:

« I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i quarantacinque quintali nonchè gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico) ».

#### Art. 5.

Il titolo dell'articolo 63 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è modificato come segue:

« Condotta dei treni automobili, degli autobus, degli autoveicoli articolati e snodati ».

Il primo comma del sopracitato articolo 63 viene modificato come segue:

« Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicinarsi nella guida salvo che:

a) il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i quarantacinque quintali se l'autotreno è munito di freno continuo automatico o i quintali trenta se il rimorchio è munito di freno meccanico;

b) si tratti di treno costituito da un trattore stradale non atto al carico utile e da un solo rimorchio munito di freno meccanico se di peso complessivo, a pieno carico, non superiore a trenta quintali o munito di freno continuo automatico se di peso superiore.

Alla guida degli autoveicoli articolati nonchè degli autoveicoli snodati non eccedenti il limite di lunghezza di metri quattordici può essere adibito un solo conducente ».

È in facoltà del Ministro per i trasporti prescrivere che alla condotta degli autobus in servizio di linea vengano adibiti due conducenti quando le particolari caratteristiche del servizio lo richiedano.

#### Art. 6.

Il primo, terzo e quarto comma dell'articolo 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti gli autoveicoli ed i velocipedi con motore ausiliario devono essere forniti di un dispositivo silenziatore tale che il livello del rumore emesso dal motore a regime di potenza massima, rilevato a sette metri di distanza, non superi il valore di 85 nella scala dei phon, determinato secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ».

I tipi di dispositivi silenziatori dei motori degli autoveicoli e dei motori ausiliari per velocipedi devono essere approvati dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile — in relazione agli autoveicoli o ai motori ausiliari ai quali sono destinati, tenendo conto dell'influenza che la loro applicazione ha sulle prestazioni dei motori ».

I regi decreti-legge 10 aprile 1935, n. 695, e 27 dicembre 1935, n. 2566, sono abrogati.

Art. 7.

Dopo il numero 4° del primo comma dell'articolo 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è aggiunto quanto segue:

« 5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione.

La licenza di circolazione è ritirata per un periodo da uno a tre mesi ».

Art. 8.

Per gli autoveicoli e per i rimorchi, esclusi gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati, sono ammesse le norme preesistenti alla presente legge, qualora vengano immatricolati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**